

**CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE PER LE ELEZIONI FEDERALI DEL 22 OTTOBRE 2023**

Richiamato il decreto apparso sul foglio ufficiale nr. 113/2023, si avvisano i cittadini aventi diritto di voto in **materia federale e cantonale** che l'Assemblea comunale è convocata per il giorno di:

**domenica, 22 ottobre 2023**

perché si pronunci:

**IN MATERIA FEDERALE:**

elezione di otto deputati del Consiglio Nazionale

**IN MATERIA CANTONALE:**

elezione di due deputati del Consiglio degli Stati

**UFFICI ELETTORALI E ORARI DI VOTO**

Lo scrutinio avrà luogo **domenica 22 ottobre 2023 dalle ore 10.00 alle ore 12.00** presso le case comunali di:

- **Bioggio;**
- **Bosco Luganese;**
- **Cimo;**
- **Iseo;**

Inoltre, l'ufficio elettorale di **Bioggio** sarà aperto **venerdì 20 ottobre 2023 dalle 17.30 alle 19.00**.

Il catalogo dei cittadini aventi diritto di voto in materia federale e cantonale può essere consultato da ogni avente diritto di voto durante gli orari di sportello (martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.45 alle ore 11.45 ed inoltre il lunedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 ed il giovedì dalle ore 11.00 alle ore 14.00).

**IL MUNICIPIO**

#### **4. Voto al seggio elettorale: carta di legittimazione di voto e schede ufficiali**

L'elettore che si reca all'ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità; egli consegna la carta di legittimazione di voto quale prova di non aver votato per corrispondenza e le schede ufficiali. Le schede ufficiali sono messe a disposizione dell'elettore unicamente all'occorrenza (schede smarrite e/o dimenticate, sostituzione di schede compilate in modo errato, ecc.) e dopo avere eseguito gli accertamenti del caso. Le schede votate in modo errato devono essere consegnate all'ufficio elettorale che procede immediatamente alla distruzione con una nota nell'elenco votanti.

#### **Avvertenza importante**

L'elettore deve distruggere le schede non usate all'ufficio elettorale.

In casi eccezionali è consentita anche la consegna delle buste del voto per corrispondenza al seggio elettorale per conto di altra persona, ritenuti ossequiati le modalità per il voto per corrispondenza. In tal caso il voto deve essere conteggiato quale voto per corrispondenza.

#### **5. Voto al seggio elettorale: senza carta di legittimazione e senza schede ufficiali oppure solo carta di legittimazione di voto o solo schede ufficiali**

Nel caso l'avente diritto di voto si presentasse all'ufficio elettorale

- senza la carta di legittimazione di voto e le schede ufficiali
- solo con le schede ufficiali
- solo con la carta di legittimazione di voto

dovranno essere messe in atto le necessarie verifiche per accertare se la persona risulta iscritta nel catalogo elettorale con diritto di voto in materia federale e cantonale, non abbia votato per corrispondenza e, se fosse necessario, chiedere la presentazione di un documento di legittimazione (carta d'identità, passaporto, ecc.). Una volta eseguite queste verifiche potrà, se del caso, essere ammesso al voto. Dovrà essere aggiornato l'elenco/conteggio delle schede sostituite e distribuite successivamente alla distribuzione del materiale di voto.

#### **9. Voto accompagnato (articolo 22 LEDP)**

L'avente diritto che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere da solo il voto, può essere autorizzato dall'ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina da una persona di sua fiducia. L'incapacità deve essere accertata dall'ufficio elettorale anche dinanzi ad un certificato medico.

Il certificato medico resta agli atti dell'ufficio elettorale e va allegato al verbale con l'indicazione del nome dell'avente diritto di voto che ha accompagnato l'elettore. Se l'ufficio elettorale accerta l'incapacità all'unanimità, l'elettore vota accompagnato. Se l'ufficio elettorale non riconosce, all'unanimità, l'incapacità, l'elettore vota non accompagnato. In entrambi i casi la scheda va nell'urna. Se l'ufficio elettorale, a maggioranza, riconosce o non riconosce l'incapacità (accompagnamento contestato), il cittadino vota accompagnato. Se le contestazioni provengono da delegati dei gruppi, l'elettore vota secondo la decisione dell'ufficio elettorale. La contestazione è registrata a verbale.

#### **10. Voto per corrispondenza (articoli 8 LDP e 23 LEDP)**

L'elettore può inviare la busta di trasmissione

- tramite il servizio postale; nei Comuni di Lugano e Locarno l'espressione del voto per corrispondenza può essere inviata senza affrancatura (spese assunte dal Comune).
- imbucandola nelle bucalettere del voto per corrispondenza nel proprio Comune (senza affrancatura);
- consegnandola a mano alla cancelleria comunale del proprio Comune (senza affrancatura);

L'avente diritto di voto può votare per corrispondenza dal momento in cui riceve il materiale di voto. Il voto per corrispondenza è valido solo se accompagnato dalla carta di legittimazione compilata e firmata. L'elettore che vota per corrispondenza deve usare la stessa busta di trasmissione ricevuta dalla Cancelleria comunale per l'invio del materiale votato. Egli deve infilare nella busta di trasmissione le buste contenenti le schede votate e la carta di legittimazione di voto compilata e firmata nel senso indicato dalle frecce.

La carta di legittimazione non firmata e/o l'uso di buste non ufficiali comportano la nullità della scheda.